



**FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE
CASIMIRO MONDINO
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

STATUTO



Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/16 in data 31 marzo 2016 (atto Dott. Antonio Trotta, Notaio in Pavia, rep. n. 137755 racc. n. 52391, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9/16 in data 17 giugno 2016 (atto Dott. Antonio Trotta, Notaio in Pavia, rep. n. 138056 raccolta n. 52610), annotato nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Pavia (n. 476 pag. 579) come da nota 26 luglio 2016 prot. 30976.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Natura giuridica e denominazione	5
Art. 2 - Scopi	5
Art. 3 - Sede.....	5
TITOLO II - METODI OPERATIVI.....	6
Art. 4 - Modalità d'azione	6
Art. 5 - Programmazione	6
Art. 6 - Patrimonio.....	6
Art. 7 - Finanziamento delle attività.....	7
Art. 8 - Destinazione del risultato d'esercizio.....	7
Art. 9 - Rapporti con l'Università	7
TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO	8
CAPO I - DEGLI ORGANI E DEI REQUISITI DEI LORO COMPONENTI.....	8
Art. 10 - Organi	8
Art. 11 - Requisiti generali	8
Art. 12 - Cause di indesignabilità	8
Art. 13 - Conflitti d'interesse	9
Art. 14 - Indennità e compensi	9
Art. 15 - Composizione e durata in carica	10
Art. 16 - Enti ed organismi designanti.....	10
Art. 17 - Sostituzioni in corso di mandato.....	11
Art. 18 - Attribuzioni e funzionamento	11
Art. 19 - Presidente.....	12
Art. 20 - Amministratore Delegato.....	13
CAPO IV - DEL REVISORE UNICO	14
Art. 21 - Durata in carica e nomina	14
TITOLO V - DEI DIRETTORI GENERALE, SANITARIO E SCIENTIFICO.....	15
Art. 22 - Il Direttore Generale	15
Art.23 - Il Direttore Sanitario	16
Art. 24 - Il Direttore Scientifico	16
Art. 25 - Libri sociali	17
Art. 26 - Libri e scritture contabili.....	17
Art. 27 - Bilancio di esercizio e documento programmatico previsionale .	17

TITOLO VI - L'ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA.	19
Art. 28 - Strutture organizzative ed atto di organizzazione.....	19
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	20
Art. 29 - Estinzione.....	20
Art. 30 - Vigilanza.....	20
Art. 31 - Disposizioni transitorie	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura giuridica e denominazione

1.1 La Fondazione "Casimiro Mondino", originata dal lascito del Prof. Mondino ed eretta in Ente morale con decreto luogotenenziale 10 giugno 1917 n. 1262, ha la natura giuridica di soggetto di diritto comune.

1.2 La Fondazione è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), ed opera, dunque, nell'ambito dell'assistenza clinica, della ricerca traslazionale e sperimentale.

1.3 La Fondazione assume la denominazione di "Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino" e di seguito è indicata, per brevità, come Istituto.

Art. 2 - Scopi

2.1 L'Istituto ha per scopo l'attività di diagnosi, cura e riabilitazione del paziente. Non ha fini di lucro ma può svolgere attività commerciale funzionale alle proprie attività istituzionali. Esso opera nell'ambito dell'assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale. Ha una specifica e prevalente vocazione per le neuroscienze.

2.2 A tali fini, l'Istituto si dota di idonee strutture nosocomiali e ne cura l'accreditamento istituzionale, conformandosi, per quanto previsto dalla normativa vigente, alle prescrizioni del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale.

2.3 Il presidio e le relative pertinenze presso i quali è svolta l'attività nel suo complesso, coerentemente con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento del carattere scientifico, sono qualificati ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgv. n. 269/93 e del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgv. 288/03.

Art. 3 - Sede

3.1 L'Istituto ha sede in Pavia e può istituire e gestire sedi e presidi secondari, con le procedure previste dalla normativa vigente.

TITOLO II - METODI OPERATIVI

Art. 4 - Modalità d'azione

4.1 Per il conseguimento degli scopi fondazionali e per soddisfare le esigenze gestionali, l'Istituto opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e, pertanto, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché detenere e cedere partecipazioni nel capitale di società o concorrere alla loro costituzione, sempre operando sulla base dei principi di sana e prudente gestione.

4.2 L'Istituto, al solo fine del conseguimento dei suoi scopi fondazionali, può costituire e gestire, anche con interessenze di controllo, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., imprese strumentali o dare corso ad accordi di partenariato con altri Enti pubblici e privati strettamente correlati con le proprie finalità.

4.3 L'assunzione del personale sanitario dipendente deve avvenire attraverso iter valutativi atti a verificare professionalità ed esperienza, con l'obbligo del possesso da parte di detto personale degli stessi requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5 - Programmazione

5.1 L'attività dell'Istituto diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata dal piano strategico sessennale e da piani operativi annuali. Il piano strategico è oggetto di verifica ed eventuale adeguamento entro il primo semestre successivo ad ogni triennio.

5.2 Nel piano sono indicate le attività di assistenza sanitaria, nosocomiale e di ogni altro tipo, oltre alle attività di ricerca corrente, finalizzata, per conto terzi e sperimentale. Di tali attività vengono indicati i costi e i ricavi presunti.

Art. 6 - Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Istituto, originato dalla dotazione iniziale, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai diritti acquisiti dall'Istituto stesso e da quelli che acquisirà in futuro.

6.2 Il patrimonio dell'Istituto è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

6.3 L'Istituto, nell'amministrare il proprio patrimonio, si attiene a principi di economicità nella gestione ed a criteri prudenziali in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, nonché ad indirizzi di trasparenza e congruità.

Art. 7 - Finanziamento delle attività

7.1 Oltre all'attività aziendale, l'Istituto finanzia la propria attività con:

- a) i fondi in conto capitale derivanti da contributi di terzi o da donazioni in genere e lasciti, destinati, per volontà del donante o del testatore, a scopi fondazionali;
- b) i rendimenti del proprio patrimonio.

7.2 L'Istituto può utilizzare altre forme di finanziamento non destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 8 - Destinazione del risultato d'esercizio

8.1 L'Istituto destina l'utile risultante dal bilancio d'esercizio di ogni anno al proprio accrescimento patrimoniale e allo sviluppo strategico della propria attività.

8.2 L'Istituto destina l'utile risultante dal bilancio d'esercizio al patrimonio netto nel seguente modo:

- a) riserva legale obbligatoria nella misura del 5% annuo, fino al raggiungimento di un quinto del valore di capitale o fondo di dotazione;
- b) riserva straordinaria per le restanti quote di utili.

8.3 Le eventuali perdite, risultanti dal bilancio d'esercizio, sono coperte tramite l'utilizzo delle riserve disponibili di patrimonio netto.

La riserva legale ha natura residuale. In caso di diminuzione, essa dovrà essere reintegrata con gli stessi criteri previsti per la sua costituzione o anche tramite contributi in conto capitale qualora non destinati a specifici utilizzi.

8.4 L'Istituto non può distribuire od assegnare quote di utili, in qualsivoglia forma, a promotori, amministratori e dipendenti, ad eccezione dei compensi previsti dallo Statuto e delle retribuzioni definite in conformità a disposizioni di legge e di contratti collettivi aziendali ed individuali di lavoro.

Art. 9 - Rapporti con l'Università

9.1 L'Istituto, al fine di conseguire in modo più qualificato i suoi scopi di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica biomedica traslazionale e sperimentale, rapporta elettivamente la propria attività con l'Università degli Studi di Pavia ed in particolare con i Dipartimenti affini per disciplina o, comunque, funzionali allo scopo dell'Istituto stesso.

9.2 I rapporti tra l'Istituto e l'Ateneo pavese ed eventualmente con altre Università degli Studi sono regolati da apposito protocollo d'intesa, conforme al D.Lgv. 21 dicembre 1999 n. 517 ed al D.P.C.M. 24 maggio 2001, nonché dalle successive modificazioni, in quanto applicabili ed in fine da rapporti convenzionali attuativi dei protocolli d'intesa.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI CONTROLLO

CAPO I - DEGLI ORGANI E DEI REQUISITI DEI LORO COMPONENTI

Art. 10 - Organi

10.1 Sono organi di governo dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente dell'Istituto;
- c) il Vice Presidente dell'Istituto;
- d) l'Amministratore Delegato.

10.2 E' organo di controllo il Revisore Unico.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 11 - Requisiti generali

11.1 I componenti degli organi devono essere in possesso di requisiti personali di onorabilità, professionalità ed esperienza ed essere dotati di capacità civile. Debbono altresì possedere un titolo di studio equivalente almeno alla laurea. Essi devono, inoltre, aver maturato un'idonea professionalità.

11.2 Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 Cod. Civ.;
- b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 27/12/1956 n. 1423 e della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni;
- c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva;
- d) siano parenti od affini entro il quarto grado di dipendenti dell'Istituto in servizio e con compiti e responsabilità incompatibili con la carica fondazionale.

I componenti degli organi fondazionali devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità ed il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

Art. 12 - Cause di indesignabilità

12.1 Non possono essere designati a ricoprire cariche fondazionali:

- a) i membri del Parlamento o dell'Esecutivo dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo Italiano, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, i Magistrati ed i componenti delle Autorità Amministrative indipendenti e coloro i quali

- abbiano ricoperto dette cariche da meno di tre anni;
- b) Salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, gli amministratori degli enti ed organismi designanti e quelli di enti o aziende dipendenti o controllate dai soggetti designanti,
 - c) i dipendenti dell'Istituto.

12.2 Sono reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisore Unico .

Art. 13 - Conflitti d'interesse

13.1 Nel caso in cui un componente gli organi fondazionali si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte.

13.2 Qualora la causa del conflitto non sia temporanea, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia come si trattasse di una causa di decadenza.

Art. 14 - Indennità e compensi

14.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso fisso annuo, adeguatamente maggiorato per il Presidente e per l'Amministratore Delegato, proposto dal Presidente e stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

14.2 Al Revisore Unico spetta un compenso fisso annuo, nella misura determinata dal Consiglio d'Amministrazione.

14.3 A tutti i componenti degli organi fondazionali spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'adempimento dei compiti istituzionali.

CAPO II - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Art. 15 - Composizione e durata in carica

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei o a un massimo di sette componenti, in ragione della circostanza di cui all'art. 16.2, lett. b). Esso dura in carica sei esercizi dell'Istituto, a decorrere dalla data di insediamento.

15.2 Ciascun componente non rappresenta l'ente o l'organismo designante ed è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse dell'Istituto.

Art. 16 - Enti ed organismi designanti

16.1 Il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia o suo delegato, con i requisiti generali di cui ai precedenti artt. 11 e 12, assume le funzioni di Presidente dell'Istituto e del Consiglio di Amministrazione e indica due componenti, appartenenti al corpo docente dell'Università, esperti rispettivamente in materie amministrativo-gestionali e di scienze della vita. Tali componenti decadono dalla carica al raggiungimento dei limiti di quiescenza previsti dalla normativa applicabile ai dipendenti dell'Ateneo.

16.2 I seguenti enti ed organismi provvedono, altresì, ad indicare, quali proponenti di componenti il Consiglio di Amministrazione, i restanti consiglieri, attenendosi ai requisiti generali di cui ai precedenti artt. 11 e 12, come segue:

- a) tre componenti vengono indicati, rispettivamente: uno dal Ministro della Salute ovvero, in assenza, dal Ministro competente della relativa area; uno dal Ministro competente per l'Università e la Ricerca o d'intesa tra i Ministri competenti per le relative aree (Ricerca e Università); uno dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia;
- b) un componente viene indicato, anche in forma collettiva, da enti, imprese, fondazioni di origine bancaria, enti filantropici nazionali o internazionali che possano fornire all'Istituto apporti significativi, in termini di utilità economiche, almeno pari ad € 1.000.000 (un milione) annui o diversa somma definita dal Consiglio d'Amministrazione.

16.3 Gli enti o le imprese, che possono dare alla Fondazione significativi apporti economici, sono quei soggetti che, non esercitando attività sanitaria direttamente concorrenziale con la Fondazione, siano disponibili a concorrere con utilità alla gestione della medesima.

16.4 Il Presidente dell'Istituto richiede, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, agli enti ed organismi competenti le proposte di loro pertinenza, con lettera ad avviso di ricevimento ed assegna loro un termine di trenta giorni per provvedere. I Consiglieri nominati restano in carica sino a quando i soggetti proponenti non propongono le persone di loro pertinenza e le stesse siano nominate. Queste ultime rimangono in carica per il periodo residuo

del mandato di sei anni.

16.5 I Consiglieri di Amministrazione sono nominati, con proprio atto, dal Presidente della Fondazione ed entrano in carica dalla seduta di insediamento.

16.6 Il Consigliere di Amministrazione di cui alla precedente lettera b) del comma 16.2 non concorre a formare il quorum costitutivo del Consiglio, se non nominato.

Art. 17 - Sostituzioni in corso di mandato

17.1 Nel caso in cui per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, si procede alla sua sostituzione nei modi indicati dal precedente articolo.

17.2 Il componente del Consiglio di Amministrazione, nominato in sostituzione di altro, resta in carica sino al termine del mandato del sostituito.

Art. 18 - Attribuzioni e funzionamento

18.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutte le questioni di carattere strategico concernenti l'Istituto.

18.2 Sono attribuite alla competenza obbligatoria del Consiglio le questioni strategiche, pure di natura gestionale, riguardanti le seguenti materie:

- a) l'adozione dello Statuto e delle sue modificazioni;
- b) l'approvazione e le modificazioni del regolamento generale;
- c) su proposta del Presidente, la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato;
- d) su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- e) su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;
- f) la determinazione degli emolumenti del Revisore Unico;
- g) la determinazione degli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;
- h) l'approvazione del piano strategico sessennale e dello strumento di programmazione annuale integrato con il relativo bilancio di previsione;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- j) la definizione dell'atto aziendale di organizzazione e delle relative funzioni assistenziali e di ricerca, nonché l'entità del personale dipendente e il relativo trattamento economico;
- k) l'accollo all'Istituto delle sanzioni amministrative e tributarie a carico dei componenti gli organi e i dipendenti dell'Istituto stesso, nei limiti della legislazione vigente;
- l) l'adozione dei protocolli d'intesa con le Università e le convenzioni e/o gli accordi di partenariato con altri Enti;
- m) l'assunzione di partecipazioni societarie e la costituzione di imprese

- strumentali;
- n) l'assunzione di mutui e di altre operazioni finanziarie;
 - o) ogni altra questione attribuita al Consiglio dalla legge e dal presente Statuto, ad eccezione di quelle intestate ad altri organi.

18.3 Sono, altresì, di competenza del Consiglio di Amministrazione le altre funzioni gestionali, ad eccezione di quelle intestate ad altri organi sulla base del presente Statuto. Il Consiglio assume un ruolo essenziale nella ricerca di risorse, sia finanziarie che strumentali, di utilità dell'Istituto.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale permanente:

- a) è convocato dal Presidente; si riunisce almeno ogni semestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare;
- b) è validamente costituito con la presenza del sessanta per cento dei suoi componenti, arrotondata per eccesso, e delibera a maggioranza relativa; è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, arrotondata per eccesso, per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e la revoca dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico.

Si calcolano nel quorum costitutivo gli astenuti, mentre non si computano in quello deliberativo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente nelle votazioni a scrutinio palese.

I verbali delle adunanze e le relative deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario individuato nel Direttore Generale o in un suo delegato.

18.5 Possono partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, su specifico invito e limitatamente ai punti dell'ordine del giorno di loro interesse, affinché esprimano un parere non vincolante, il Direttore Sanitario e/o il Direttore Scientifico.

Art. 19 - Presidente

19.1 Il Presidente dell'Istituto è di diritto il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, o suo delegato. Qualora il Rettore provveda per delega, la durata della stessa dovrà essere coincidente con la durata del mandato rettorale. Il delegato, pertanto, decade dalla carica in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale.

19.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, svolge le funzioni vicarie il Vice Presidente.

19.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, compresa quella di stare in giudizio e di rilasciare e sottoscrivere documenti ed altri atti in genere di natura istituzionale. Sono attribuzioni del Presidente le relazioni istituzionali con Enti, Organismi pubblici e con ogni altro soggetto giuridico, potendo altresì definire e sottoscrivere, previo deliberato del Consiglio, intese volte al potenziale sviluppo strategico dell'Istituto. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività dell'Amministratore

Delegato e, per suo tramite, vigila sulla corretta e tempestiva esecuzione dei relativi deliberati. Il Presidente esercita ogni altra funzione di particolare rilievo, ad eccezione di quelle attribuite sulla base del presente Statuto ad altri organi.

19.4 Nei casi di urgente necessità, adotta gli atti deliberativi di competenza del Consiglio di Amministrazione, indispensabili per non compromettere il funzionamento dell'Istituto. I predetti atti sono sottoposti a ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile.

19.5 Il Presidente può conferire procure speciali all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale e, sentito quest'ultimo, al Direttore Sanitario e al Direttore Scientifico o a Funzionari dell'Istituto investiti di funzioni dirigenziali.

19.6 Il Presidente, al suo insediamento, designa tra i membri del Consiglio d'Amministrazione il Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza od impedimento del Presidente stesso.

Art. 20 - Amministratore Delegato

20.1 L'Amministratore Delegato è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, nella seduta del suo insediamento.

20.2 L'Amministratore Delegato, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione che succede a quello che lo ha nominato.

20.3 L'Amministratore Delegato deve essere in possesso di qualificata formazione e attività professionale amministrativo-gestionale e manageriale.

20.4 L'Amministratore Delegato, laddove sussistessero i requisiti di cui all'art 22 del presente Statuto, può svolgere le ulteriori funzioni di Direttore Generale.

20.5 L'Amministratore Delegato sovrintende all'attività dell'Istituto con poteri di impulso e di coordinamento, esercitando ogni altra funzione di particolare rilievo, ad eccezione di quelle attribuite sulla base del presente Statuto ad altri Organi. All'Amministratore Delegato sono attribuite, anche in termini di legale rappresentanza dell'Istituto, tutte le deleghe necessarie ad intrattenere i rapporti istituzionali connessi alla gestione dell'Istituto.

CAPO IV - DEL REVISORE UNICO

Art. 21 - Durata in carica e nomina

21.1 L'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dell'Istituto è affidata ad un Revisore unico, nominato su proposta del Presidente dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Analogamente, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente, provvede contestualmente alla nomina del Revisore Supplente, allo scopo di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni di vigilanza nel caso in cui nel corso del mandato si verifichi una causa di cessazione del Revisore unico.

21.2 Il Revisore unico dura in carica tre esercizi. La sua nomina può essere riconfermata.

21.3 Il Revisore unico partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

21.4 Il Revisore unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge i compiti attribuitigli dal presente statuto con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

21.5 Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al comma precedente, il Revisore unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo con richiesta di informazioni agli amministratori e alle diverse strutture organizzative dell'Istituto.

21.6 Per quanto compatibile, si applica all'attività del Revisore Unico l'art. 2404 del Codice Civile.

TITOLO V - DEI DIRETTORI GENERALE, SANITARIO E SCIENTIFICO

Art. 22 - Il Direttore Generale

22.1 Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina, con maggioranza semplice, il Direttore Generale, di norma nella seduta successiva di insediamento.

22.2 Il Direttore Generale deve essere in possesso di qualificata formazione ed esperienza manageriale, almeno quinquennale, anche di direzione amministrativa in Enti, Aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie. Tale esperienza dev'essere stata svolta nei dieci anni precedenti la nomina. Il rapporto di servizio tra il Direttore Generale e l'Istituto è disciplinato da apposito contratto di diritto privato.

22.3 Ove la funzione di Direttore Generale non coincida con la figura dell'Amministratore Delegato, il Direttore Generale si coordinerà con quest'ultimo, alla luce dei rispettivi poteri, per l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione.

22.4 Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione che succede a quello che lo ha nominato.

Il Direttore Generale può essere riconfermato.

22.5 Il Direttore Generale provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto, ne cura l'organizzazione funzionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con l'Amministratore Delegato. Al Direttore Generale è delegata l'attuazione delle iniziative previste dal budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Analogamente, per quanto attiene al personale, al Direttore Generale è delegata l'organizzazione definita nell'atto di organizzazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale sono delegate le attribuzioni necessarie ad intrattenere tutti i rapporti amministrativi connessi alla gestione dell'Istituto medesimo.

22.6 In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, pure Direttore Generale, le funzioni di Direttore Generale sono svolte da uno o più dei Dirigenti all'uopo designati dall'Amministratore Delegato medesimo. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo.

22.7 Il Direttore Generale riferisce in Consiglio degli atti assunti.

22.8 Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Scientifico e di un Direttore Sanitario, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.23 - Il Direttore Sanitario

23.1 Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente, acquisito quest'ultimo il parere del Direttore Generale. Il Direttore Sanitario svolge pure le funzioni di Direttore Medico di Presidio.

23.2 Il Direttore Sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l'esercizio delle funzioni sia di Direttore Sanitario che di Direttore Medico di Presidio ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in Enti, Aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione negli ultimi dieci anni ovvero essere idoneo alla relativa nomina come da elenco di cui alla vigente DGR Regione Lombardia.

23.3 Il rapporto tra il Direttore Sanitario e l'Istituto è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. L'impegno del Direttore Sanitario deve essere, in termini di effettiva presenza, tale da soddisfare i requisiti di accreditamento e da garantire gli obiettivi di ricerca perseguiti dall'Istituto. In questo senso sarà privilegiata l'ipotesi del rapporto a tempo pieno.

23.4 Il Direttore Sanitario, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico il sessantesimo giorno dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione che succede a quello che lo ha nominato e può essere confermato.

23.5 Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Per il loro perseguimento si avvale degli apparati amministrativi in staff al Direttore Generale. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dallo Statuto e dall'ordinamento in materia.

23.6 Il Direttore Sanitario è sottoposto a verifica triennale sugli obiettivi strategici ed annuale in relazione agli specifici obiettivi aziendali assegnati.

Art. 24 - Il Direttore Scientifico

24.1 Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Presidente, acquisito quest'ultimo il parere del Direttore Generale.

24.2 Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di elevate capacità scientifiche e manageriali acquisite nell'esercizio di incarichi apicali presso strutture di ricerca pubbliche o private.

24.3 Il rapporto tra il Direttore Scientifico e l'Istituto è disciplinato da apposito contratto di diritto privato. L'impegno del Direttore Scientifico deve essere, anche in termini di effettiva presenza, tale da garantire gli obiettivi di ricerca perseguiti dall'Istituto. In questo senso sarà privilegiata l'ipotesi del rapporto a tempo pieno.

24.4 Il Direttore Scientifico, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato.

24.5 Il Direttore Scientifico risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Per il loro perseguimento si avvale degli apparati amministrativi in staff al Direttore Generale. Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri nel proprio ambito, al governo aziendale. Sono affidati al Direttore Scientifico compiti di coordinamento, direzione e responsabilità delle attività scientifiche, di ricerca nonché il reperimento dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

24.6 Il Direttore Scientifico gestisce il budget per la ricerca assegnatogli dal Direttore Generale, secondo le linee programmatiche e contabili definite dal medesimo ed approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

24.7 Il Direttore Scientifico è sottoposto a verifica triennale sugli obiettivi strategici ed annuale in relazione agli specifici obiettivi aziendali assegnati.

Art. 25 - Libri sociali

25.1 Per la tenuta dei libri sociali l'Istituto osserva, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Art. 26 - Libri e scritture contabili

26.1 L'Istituto tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché il libro delle decisioni del Revisore Unico.

26.2 L'Istituto tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri e registrazioni contabili che si rendono necessari per l'espletamento della propria attività, in relazione alla natura di persona giuridica privata, conformemente alle disposizioni civilistiche e tributarie in materia.

Art. 27 - Bilancio di esercizio e documento programmatico previsionale

27.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

27.2 Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, approva il documento programmatico previsionale (budget) relativo all'esercizio successivo.

27.3 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, su proposta del

Presidente e dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione. Per esigenze legate all'operatività della Fondazione, l'approvazione del bilancio di esercizio annuale può avvenire entro i successivi due mesi e, in tal caso, gli Amministratori segnalano nella relazione le ragioni della dilazione.

27.4 Il bilancio di esercizio ed il documento programmatico previsionale devono essere trasmessi al Revisore Unico per la valutazione di sua competenza, almeno quindici giorni prima della riunione per l'approvazione.

27.5 Il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo le disposizioni civilistiche. La Fondazione redige, inoltre, la relazione sulla gestione, oltre agli elementi patrimoniali, economici e finanziari, illustra gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati dall'Istituto, evidenziando i risultati ottenuti.

27.6 Qualora imprevisti e significativi fatti generino un rilevante scostamento rispetto all'approvato documento programmatico previsionale, l'Amministratore Delegato potrà provvedere a trasmettere al Consiglio d'Amministrazione una specifica relazione in ordine all'andamento economico e finanziario della gestione dell'Istituto e dell'attività svolta in attuazione dei programmi.

TITOLO VI - L'ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA

Art. 28 - Strutture organizzatorie ed atto di organizzazione

28.1 Per il funzionamento dell'Istituto il Consiglio d'Amministrazione definisce, attraverso l'atto di organizzazione, l'assetto strutturale degli Uffici e i profili funzionali dell'attività secondo criteri di efficienza organizzativa, di efficacia clinica e gestionale, in un quadro di costante sostenibilità economica. Tale assetto è oggetto di conferma o revisione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

28.2 L'atto di organizzazione disciplina la tipologia delle strutture organizzative e le responsabilità di coloro i quali siano chiamati a dirigerle.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, conferma periodicamente, mediante l'atto di organizzazione, le Strutture organizzative, assegna alle stesse spazi, posti letto, personale ed apparecchiature, nonché individua i responsabili delle medesime.

28.4 L'Amministratore Delegato ha l'alta vigilanza sul funzionamento delle Strutture organizzative e sull'operatività del personale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Estinzione

29.1 L'Istituto è dichiarato estinto e posto in liquidazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il conseguimento dei relativi scopi sia divenuto impossibile e nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente al raggiungimento degli scopi fondazionali.

29.2 L'eventuale residuo netto del patrimonio conseguente alla liquidazione è devoluto all'Università degli Studi di Pavia.

Art. 30 - Vigilanza

30.1 La vigilanza sull'Istituto è esercitata a norma delle leggi vigenti.

30.2 Nel caso in cui la legge preveda che determinati atti dell'Istituto siano sottoposti a controllo, gli stessi assumono efficacia dalla data di positivo esito del controllo.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

31.1 Fermi gli effetti di cui al previgente art. 31.1 dello Statuto, come da riscontro in atti della Prefettura di Pavia, l'esercizio 2016 costituirà un anno di transizione per consentire la compiuta attuazione delle modifiche statutarie, sia con riferimento alla rivisitazione degli organi che con riferimento ai riflessi profili funzionali dell'Istituto.

In prima esecuzione del presente Statuto, al fine di rendere coincidente il mandato rettorale con la Presidenza dell'Istituto, la durata del Consiglio d'Amministrazione insediato con l'entrata in vigore del presente Statuto sarà di un quadriennio e decadrà con l'insediamento del nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Pavia. Quest'ultimo provvederà ad insediarsi entro i successivi due mesi, provvedendo ad ogni ulteriore adempimento in ordine alla ricostituzione dell'organo consiliare.